

ARBITRATO IRRITUALE

In deroga a quanto previsto dall'art. 824 bis c.p.c. le parti convengono che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale, con devoluzione della relativa controversia alla Camera Arbitrale Forense di Catania, secondo le modalità e le regole di funzionamento previste dal relativo regolamento, che ne disciplina anche i costi ed i compensi degli arbitri.